XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3892-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 2362)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 giugno 2016

(Relatori per la maggioranza: **GIUSEPPE GUERINI**, per la II Commissione; **PETRINI**, per la VI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3892.

Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e VI (Finanze), il 23 giugno 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3892.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3892, approvato dal Senato, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge che, a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di 2 articoli aggiuntivi, si compone di 16 articoli, reca un complesso di misure a sostegno delle imprese e per l'accelerazione del recupero dei crediti, contenute al Capo I; misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (Capo II); ulteriori disposizioni finanziarie (Capo III) e la copertura finanziaria (Capo IV); i suddetti interventi appaiono complessivamente riconducibili al titolo e al preambolo del decreto-legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

sul piano della tecnica normativa utilizzata, le disposizioni contenute nel decreto-legge effettuano per lo più gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento vigente. Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 11, si osserva invece che esse, concernendo le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA (attività per imposte anticipate) in crediti d'imposta, fanno sistema con le norme di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010, nel cui ambito potrebbero essere inserite;

le disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2, in materia di deposito telematico degli atti processuali, intervengono invece su una disciplina oggetto di una significativa stratificazione normativa, in quanto modificano l'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente modificato in più punti dai decreti-legge n. 90 e n. 132 del 2014 e n. 83 del 2015;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

le disposizioni contenute all'articolo 11, comma 7, dispongono retroattivamente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, il versamento di un canone annuo a carico delle imprese che intendano continuare ad avvalersi della trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate (imposte differite attive), ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte, derogando così implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale « le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo », nonché all'articolo 4 del medesimo statuto, in base al quale « Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti »;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso Art. 179-ter.1, introdotto al Senato, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia la definizione degli obblighi di prima formazione per l'iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati, la definizione degli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione nonché delle modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e l'individuazione del contenuto e delle modalità di presentazione delle domande. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » e che, più recentemente, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare »;

infine, le relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state presentate nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera dei deputati;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso Art. 179-ter.1, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale sull'ordinamento vigente, in termini di novella al medesimo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3892, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 59 del 2016, recante « disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione »;

preso atto che il provvedimento è riconducibile alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, nonché « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 3892, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

rilevato che obiettivi del provvedimento sono, da un lato, l'accelerazione del recupero dei crediti delle banche verso le imprese, allineando i tempi italiani alle *best practices* internazionali e, dall'altro, la possibilità di rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne l'ottenimento da parte delle imprese;

sottolineato che il testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica anche tenendo conto delle osservazioni dei numerosi soggetti intervenuti nel ciclo di audizioni;

osservato che l'articolo 1 reca la disciplina del pegno mobiliare non possessorio che supera la necessità dello spossessamento per la costituzione del pegno, nonché il principio della determinazione dell'oggetto medesimo;

rilevato che l'articolo 2 reca il nuovo istituto del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, consentendo di prevedere nel contratto di finanziamento tra impresa e banca che, in caso di inadempienza del debitore, la proprietà dell'immobile o di un altro diritto immobiliare del debitore o di un terzo passi direttamente al creditore;

sottolineato che l'articolo 3 istituisce un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga le informazioni relative alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione e di risanamento al fine di superare gli ostacoli nell'accesso alle informazioni da parte dei potenziali acquirenti dei crediti in sofferenza;

osservato infine che l'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo disciplinata dalla legge n. 52 del 1991, modificando le caratteristiche del cessionario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3892, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

considerato che il decreto-legge, articolato in quattro capi, reca una pluralità di interventi volti, in particolare, a sostenere le imprese e ad accelerare il recupero dei crediti, a sostenere quanti hanno effettuato investimenti in banche in liquidazione, a rivedere la disciplina delle imposte differite attive (DTA) per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato, nonché a modificare la disciplina della cessione in blocco dei crediti d'impresa;

rilevato che l'articolo 12 del decreto introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali al fine di consentire ai lavoratori del settore del credito di accedere all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, erogato dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, qualora manchino sette anni alla maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, superando il limite di cinque anni previsto dalla legislazione vigente;

segnalata l'opportunità di valutare l'introduzione di previsioni di analogo tenore anche per altri settori, allo scopo di favorire l'accompagnamento verso il pensionamento anticipato di lavoratori interessati da processi di agevolazione dell'esodo che, per le loro caratteristiche anagrafiche, incontrerebbero gravi difficoltà di ricollocazione lavorativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE





*17PDI.0042500